



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 30 novembre 2017 n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (whistleblower).

La tutela del segnalante, c.d. whistleblower, è una disciplina di derivazione anglosassone introdotta in Italia, per finalità di prevenzione della corruzione, con la legge n. 190/2012, che ha inserito l'art. 54-bis nel testo unico del pubblico impiego, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La legge in oggetto modifica l'art. 54-bis prevedendo un dettagliato sistema di garanzie per il dipendente pubblico che venga a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio lavoro e lo segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o presenti denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La tutela del segnalante prevede che lo stesso non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Si prevede che l'identità del segnalante non possa essere rivelata e, nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. E' stata mantenuta la sottrazione della segnalazione dall'accesso ai sensi della legge 241/1990.

Le eventuali misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante sono comunicate dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo all'ANAC che informa il Dipartimento della Funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per gli eventuali provvedimenti di conseguenza. L'Autorità può applicare sanzioni amministrative pecuniarie oltre che per l'adozione di misure discriminatorie, anche per l'assenza di

procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e per il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La tutela si completa con la previsione del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento a motivo della segnalazione. La tutela viene meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La legge individua l'ambito soggettivo di applicazione specificando che sono tutelati tutti i dipendenti pubblici, anche quelli non contrattualizzati (tra i quali sono compresi i professori ed i ricercatori), i dipendenti delle Società partecipate controllate dalle amministrazioni pubbliche e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Infine, l'art. 2 della legge in oggetto estende anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e l'art. 3 del provvedimento introduce una ipotesi di giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, per le segnalazioni o denunce effettuate nel settore pubblico o privato.

Per la presentazione e la gestione delle segnalazioni l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adoterà apposite linee guida, per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In attesa delle predette linee guida, si ricorda che questo Ateneo, in osservanza delle previgenti disposizioni sulla tutela del segnalante, ha emanato in data 3 ottobre 2016 il "Regolamento inerente alla tutela del dipendente che segnala illeciti", che prevede anche le modalità per effettuare la segnalazione. Il regolamento e l'apposito modulo per le segnalazioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unime.it/it/node/44851>. Il predetto Regolamento sarà modificato per adeguarlo alle nuove disposizioni normative.

Per un maggiore approfondimento si allega il testo della legge 30 novembre 2017 n. 179.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Carmelo Trommino